

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NO PROFIT

ITALIAINNOVA – Associazione di Promozione Sociale

Art. 1 – Denominazione, natura e sede

L'associazione nonprofit denominata "ITALIAINNOVA – Associazione di Promozione Sociale" o, in forma abbreviata, "ITALIAINNOVA – APS" con sede legale in Civitanova Marche (MC), Via Vittorio Valletta, 50/52, è un'associazione costituita ai sensi degli articoli 35 e seguenti del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, d'ora innanzi "CTS") e degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

L'associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera del Consiglio Direttivo.

Lo spostamento della sede legale all'interno dello stesso comune non costituisce variazione statutaria.

Art. 2 – Carattere dell'Associazione

L'associazione è apartitica e non ha fini di lucro, svolge attività di utilità sociale a favore di associati e/o terzi; durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti fra gli associati, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio/rendiconto; essa si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.

Art. 3 – Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 – Scopi dell'Associazione

L'associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha lo scopo primario di promuovere un'azione educativa volta a far maturare nella coscienza comune un atteggiamento responsabile nei confronti delle risorse del territorio della Regione Marche, favorire la consapevolezza e la crescita culturale in campo ricreativo e culturale, diffondere la conoscenza del territorio e il suo rispetto, costituire sistemi e modelli virtuosi di tutela del territorio, sviluppare azioni ed eventi ricreativi, culturali, sportivi, audiovisivi in genere, il tutto per valorizzare le Marche e l'Italia.

L'associazione ha lo scopo di promuovere e sostenere lo sviluppo delle imprese in tutti i settori, promuovere e sostenere lo sviluppo la conoscenza e la commercializzazione dei prodotti tipici del territorio, dell'artigianato artistico, del made in Marche, del paesaggio, delle tradizioni, delle culture e del folclore; promuovere e sostenere la divulgazione e la socializzazione degli individui nei confronti di paesi emergenti extraeuropei- europei, con gemellaggi o altra attività in genere finalizzate alla valorizzazione del territorio; promuovere e sostenere attività didattiche e culturali, valorizzare i processi industriali e l'artigianato artistico e contemporaneo nel mondo.

La valorizzazione del territorio Marchigiano dovrà essere attuata anche attraverso la conservazione del paesaggio caratteristico della regione Marche, sensibilizzando ogni singolo cittadino alla valorizzazione delle eccellenze del territorio.

L'associazione vuole, inoltre, incentivare l'attività di sviluppo rurale, di studio, di ricerca, di innovazione nel rispetto e nella conservazione dell'ambiente, delle esperienze e della sapienza del passato. Sviluppare sinergie e operare in concreto con le imprese industriali artigiane e agricole del territorio, le Università, i ricercatori e gli operatori del settore, con le istituzioni pubbliche e private, enti e

associazioni per promuovere attività didattiche dedicate alle scuole di ogni ordine e grado, nei confronti di terzi (residenti e non residenti) con percorsi tematici, incontri, seminari, corsi, esperienze sensoriali e degustazioni per la conoscenza dei prodotti del territorio e delle risorse ambientali, ricercandone e riscoprendone le caratteristiche peculiari, le radici storiche e antropologiche.

Art. 5 – Oggetto

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti Associati, delle seguenti attività di interesse generale:

- a) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- c) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- d) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- e) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS;
- f) Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- g) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- h) Servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- i) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- j) Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- k) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- l) Agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- m) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- n) Beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5, del

decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 177;

o) Cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

p) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, del CTS.

Gli scopi dell'Associazione potranno essere perseguiti nei modi ritenuti efficaci dall'Associazione, ed in particolare attraverso le seguenti attività:

a) Organizzare iniziative volte alla divulgazione a terzi della cultura e della conoscenza del territorio e dei prodotti della Regione Marche, per favorire la diffusione di una nuova coscienza del consumatore e promuovere stili di vita responsabili e rispettosi delle risorse naturali attraverso corsi, incontri, degustazioni dei prodotti tipici locali, visite guidate, laboratori, fiere, mostre e viaggi;

b) Promuovere, anche in collaborazione con altri enti partner, incontri informativi, attività didattiche e laboratoriali di vario livello rivolti ad operatori commerciali, associazioni culturali, scuole, enti pubblici e di ricerca, enti privati volti alla valorizzazione, incentivazione, tutela, conoscenza e diffusione del territorio;

c) Favorire lo scambio di informazioni tra produttori, operatori, enti, consumatori, cittadini, attraverso pubblicazioni, web, contatti internazionali e quanto altro l'associazione riterrà adeguato ed opportuno al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

d) Gestire, coordinare e organizzare operativamente tutti gli operatori economici organizzando strutture ricettive, realizzare spazi espositivi, mostre, laboratori, luoghi e spazi di incontro e meeting finalizzati alla valorizzazione, incentivazione, tutela, conoscenza e diffusione del territorio;

e) Sensibilizzare tutti gli operatori sulla necessità di offrire nei mercati emergenti e in mercati internazionali prodotti locali di eccellenza, contribuendo alla valorizzazione del territorio Marchigiano, attraverso incontri, seminari, percorsi di approfondimento e pubblicazioni;

f) Garantire il requisito di prodotto del territorio di ciascuna azienda/ente associato tramite la certificazione degli enti autorizzati e l'assoluta adesione ai disciplinari da essi proposti;

g) Vigilare sulla qualità, sui processi produttivi e sulla composizione dei prodotti selezionati di appartenenza al territorio, mettendo a disposizione degli associati e dei terzi, sia analisi di laboratorio che verifiche di test qualitativo, realizzate da laboratori, sia interni all'associazione che esterni, attraverso la collaborazione con realtà già strutturate;

h) Realizzare e partecipare ad iniziative nazionali ed internazionali (feste, mercatini, giornate a tema, eventi) rivolte alla promozione e alla valorizzazione del territorio e dei prodotti appartenenti al territorio Marchigiano anche attraverso la collaborazione con altre associazioni di categoria che perseguono obiettivi comuni;

i) Intercettare ed accogliere i turisti con il supporto e la collaborazione degli Enti e degli operatori turistici o altre associazioni con scopi affini mettendo a disposizione informazioni e guide e promuovendo iniziative culturali/artistiche/artigianali, espressione del territorio marchigiano;

j) Realizzare attività di assistenza agli associati nelle forme e nelle modalità compatibili con lo svolgimento delle altre attività statutarie;

k) Istituire loghi e marchi collettivi finalizzati alla identificazione del territorio.

L'associazione, pur non avendo scopo di lucro, potrà svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi ai sensi della vigente normativa civilistica e fiscale.

Potrà inoltre disporre di erogazioni gratuite in denaro, con l'utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano per le sue stesse finalità.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con

altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le associazioni e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

Per il perseguimento degli scopi sociali l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi associativi di cui condivide finalità, metodi e obiettivi.

Art. 6 – Volontari e lavoratori dipendenti

L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 7 – Associati

Sono membri dell'Associazione i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa applicabile, sono ammessi a parteciparvi come associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di associati.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'associato.

Possono essere ammessi quali associati altri Enti del terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale che siano membri dell'Associazione.

L'Associazione presuppone l'esistenza, quali associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Associazioni di Promozione Sociale.

Gli associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa applicabile.

L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di associato ogni soggetto che ne faccia espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità e contenente la dichiarazione di aver preso visione dello statuto sociale, di condividere le finalità istituzionali e la volontà di collaborare al loro raggiungimento, accettando le regole adottate attraverso il presente Statuto ed i Regolamenti che verranno adottati.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta salva l'espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

All'atto dell'ammissione l'associato si impegna al versamento della quota associativa di ingresso e annualmente nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa la figura dell'associato temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. Ammissione - Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla domanda di ammissione entro sessanta giorni dal suo ricevimento. In caso di respingimento della domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata. In ogni caso di respingimento della domanda, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il soggetto che ha presentato la domanda può presentare ricorso al Collegio dei Revisori il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento. In assenza del Collegio dei Revisori il ricorso può essere presentato all'Assemblea degli associati che dovrà deliberare entro sessanta giorni.

L'iscrizione dell'associato nel libro degli associati avverrà a seguito del pagamento della quota di adesione, che dovrà essere versata entro trenta giorni dalla comunicazione di accoglimento della

relativa richiesta.

Recesso - Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'associazione stessa presentando lettera di recesso al Presidente, il quale ne darà comunicazione al Direttivo ed alla prima Assemblea. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione. L'associato recedente non avrà diritto a liquidazione alcuna con riferimento sia ad eventuali conferimenti, sia per le quote versate.

Esclusione - Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di associato o per gravi motivi.

Qualora l'associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'associato escluso, i diritti di partecipazione dell'associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'associato escluso. La sospensione si converte in esclusione definitiva con la ratifica da parte dell'assemblea degli associati.

Art. 8 - Tipologie di associati

Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:

a. Ordinari;

b. Onorari.

Gli associati ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e contribuiscono con la propria opera e/o il loro sostegno ideale ovvero economico all'attività dell'associazione e versano le quote associative.

Gli associati onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. Gli associati onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo ma hanno gli stessi diritti e doveri degli altri tipi di soci.

Art. 9 - Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri nel rispetto del principio di democraticità: gli associati hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali, di svolgere le attività proprie della vita associativa comunemente concordate e di accedere ai documenti dell'Associazione. Essi hanno inoltre il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, dall'appartenenza all'Associazione. L'associato che presta la sua attività volontaria non potrà in alcun modo essere retribuito ma avrà diritto, eventualmente e se previsto dai Regolamenti, al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Il comportamento dell'associato verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. Gli associati sono tenuti a corrispondere, senza ritardo, la quota associativa annua.

Art. 10 - Perdita di qualità di associato

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente. L'associato può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi: a) per decesso; b) per

ritardato pagamento della quota associativa, trascorsi 60 gg dalla richiesta di versamento da parte del Consiglio Direttivo. c) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione; d) per delibera di espulsione qualora sia colpevole di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni. Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia di detto organo. Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento dall'interessato. Le deliberazioni dell'assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed agli associati interessati, entro 60 giorni.

Art. 11 – Organi e cariche sociali

Gli organi e le cariche dell'Associazione sono i seguenti:

- **Assemblea degli associati;**
- **Consiglio Direttivo;**
- **Presidente onorario;**
- **Presidente;**
- **Vice Presidente;**
- **Tesoriere e Segretario;**
- **Collegio dei revisori legali, se nominato.**

Art. 12 – Assemblea degli associati

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. Ogni associato ha diritto di intervenire all'Assemblea. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico finanziario.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri o quando ne faccia domanda motivata almeno un quarto degli associati oppure l'Organo di controllo.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, nonché il luogo dello svolgimento e l'ordine del giorno. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante lettera semplice o per posta elettronica o fax o sito internet o avviso affisso nei locali della sede. Tutti gli associati debbono avere la possibilità di esserne a conoscenza, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea almeno 10 giorni prima del giorno previsto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria richiesta dagli associati, la convocazione potrà essere indetta da un quarto degli associati. In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, da un quarto degli associati.

Art. 13 Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio; è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun associato può essere latore di massimo una delega. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- valuta e approva il programma annuale svolto, propone iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi, definisce le linee programmatiche dell'anno entrante e approva il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;



- approva i Regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- stabilisce il numero dei consiglieri del Consiglio Direttivo, secondo le modalità dell'art. 15;
- elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- delibera sull'eventuale nomina del Collegio dei Revisori Contabili e ne elegge e revoca i membri;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la maggioranza dei suoi associati. Le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e le relative delibere saranno sempre approvate a maggioranza dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. Per le votazioni si procede con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti gli associati iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 14 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea in forma straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quarto degli associati ed ogni qualvolta il Direttivo lo reputerà necessario. L'Assemblea straordinaria ha in particolar modo i seguenti compiti:

- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione il quorum costitutivo è rappresentato dalla maggioranza degli associati e quello deliberativo dai 2/3 dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, tanto in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 15 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente e il tesoriere-segretario. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione. Se, invece, vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri lo integreranno nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in Assemblea. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso eventuale delle spese documentate sostenute e concordate per ragioni dell'ufficio ricoperto. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- eleggere tra i propri componenti il presidente onorario e/o revocarlo;

- eleggere tra i propri componenti il presidente e/o revocarlo;
- eleggere tra i propri componenti il vice presidente e/o revocarlo;
- nominare il tesoriere e il segretario;
- predisporre all'Assemblea il programma annuale di attività;
- predisporre annualmente all'Assemblea il bilancio o rendiconto preventivo (se previsto) ed il bilancio o rendiconto consuntivo;
- proporre l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento che dovrà essere ratificata dall'Assemblea;
- conferire procure generali e speciali;
- instaurare rapporti di lavoro, nei casi previsti dalla legge, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- proporre all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, di singoli settori di attività, di tutte le iniziative da essa promosse e degli organi sociali;
- ricevere, accettare o respingere le domande di adesione di nuovi associati;
- ratificare e respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- provvedere all'esclusione degli associati, salva l'eventuale successiva ratifica dell'assemblea;
- nomina un responsabile per ogni settore operativo dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti la maggioranza dei suoi membri; è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 16 – Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo - al quale comunque egli riferisce circa l'attività compiuta - l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente, in accordo con il Tesoriere, cura la predisposizione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo da sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e all'Assemblea degli associati, corredandoli di idonea relazione. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

Art. 17 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. E' nominato dal Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili, provvede alla riscossione delle quote sociali. Cura la redazione del bilancio o rendiconto preventivo (se previsto) e del rendiconto consuntivo, di concerto con il Presidente, accompagnandoli da idonea relazione contabile. Stanti i compiti affidati, al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso

e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Il Segretario

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo stesso nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie e opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione. Il Segretario cura, inoltre, la tenuta del libro dei verbali delle assemblee, del Consiglio Direttivo e del libro soci dell'associazione.

Art. 20 – Il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominati)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo. Eserciterà le funzioni previste nel presente Statuto, solo se nominato dall'Assemblea degli associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di: - esprimere se richiesti pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale; - controllare l'andamento amministrativo dell'associazione; - controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all'assemblea che approva il documento. Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi più uno supplente che subentra in ogni caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo. I componenti del Collegio sono nominati dall'Assemblea anche tra i non associati; essi dovranno essere scelti in quanto dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile e preferibilmente iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti, durano in carica lo stesso tempo del Consiglio Direttivo e possono essere rieletti. I componenti del Collegio eleggono al loro interno il Presidente. Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. Delle proprie riunioni i Revisori dei Conti redigono apposito verbale.

Art. 21 – Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi di gestione. Questi ultimi debbono obbligatoriamente essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- convenzioni;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi finalizzate al proprio finanziamento, compatibili con il profilo giuridico e fiscale dell'Associazione;
- erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità dell' associazionismo purché consentita dalle norme di legge vigenti.

Il Consiglio Direttivo può richiedere agli associati il versamento di eventuali contributi aggiuntivi, oltre la quota associativa a sostegno delle attività dell'Associazione. Il versamento effettuato a qualsiasi titolo è

comunque a fondo perduto e non verrà restituito in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un associato, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Art. 22 – Rendiconto economico finanziario

Gli esercizi finanziari dell'Associazione si aprono il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Tesoriere, di concerto con il Presidente, redige il rendiconto consuntivo e preventivo (se previsto) e sottopone il primo al Collegio dei Revisori, se istituito, trenta giorni prima della data fissata per l'approvazione del bilancio. Il Collegio dei Revisori dovrà esprimere i propri pareri in merito al bilancio sottoposto al suo esame entro il termine perentorio di 15 giorni. Il rendiconto preventivo e il rendiconto consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o, in caso di difficoltà nella convocazione dell'assemblea, entro il termine più lungo di sei mesi. I rendiconti debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per le delibere relative, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente.

Art. 23 – Avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse.

Art. 24 – Estinzione e scioglimento

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera l'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati (rif. Art. 14).

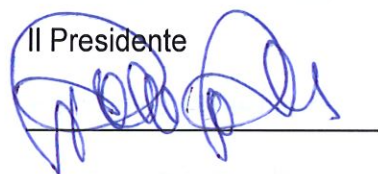
Art. 25 – Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori esterni all'associazione, di cui uno nominato dall'associato interessato, l'altro dal Consiglio Direttivo e il terzo di comune accordo dai due arbitri così nominati e che giudicheranno secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale.

Art. 26– Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme del codice civile in materia di associazioni senza scopo di lucro e del Codice del Terzo Settore.

Testo approvato dall'Assemblea dei soci del 27 novembre 2023

Il Presidente


Il Segretario
